



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 15/06/2012

ADDI' 15/06/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

***** OMISSIS

ASSENTI: DI PAOLANTONIO


DELIBERAZIONE N. 278

Oggetto:

Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Colleferro - Sportello Unico 2008 - Progetto per la realizzazione di un impianto di lavorazione e trasformazione di materiali ferrosi - GE.MA.FER. S.a.s. di Frasca Giuseppe & C - (cod. ASP 940), in variante al P.R.G.



278 15 GIU. 2012 R



OGGETTO: Approvazione della proposta di Accordo di Programma ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Colferro - Sportello Unico 2008 - Progetto per la realizzazione di un impianto di lavorazione e trasformazione di materiali ferrosi - GE.MA.FER. S.a.s. di Frasca Giuseppe & C - (cod. ASP 940), in variante al P.R.G.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alle Politiche del Territorio e dell'Urbanistica

PREMESSO

Che l'art. 2, comma 203, della L. 23.12.1996 n. 662 individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati, anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali".

Che l'intervento in oggetto è inserito nel Patto Territoriale delle Colline Romane, sottoscritto anche dalla Regione Lazio;

Che per gli interventi inseriti nel Patto è previsto il ricorso alle procedure dell'Accordo di Programma;

Che il Tavolo di Concertazione del Patto Territoriale delle Colline Romane, nella seduta del 21 giugno 2010, ha, tra l'altro, deliberato di riversare all'interno della Programmazione di Patto i progetti presentati allo Sportello Unico;

Che in apposita Conferenza di Servizi si è verificata la possibilità di concludere tale Accordo di Programma;

CONSIDERATO

Che l'intervento prevede la realizzazione di un impianto di lavorazione e trasformazione di materiali ferrosi

Che tale opera comporta un incremento occupazionale di n. 5 addetti;

PRESO ATTO

Della proposta di Accordo di Programma, parte integrante del presente atto;

RITENUTO

Di approvare la proposta di Accordo di Programma in parola;

VISTO

La proposta di Accordo di Programma;



278 15 GIU. 2012 R

La deliberazione del Consiglio Comunale di Colferro n. 42 del 17 novembre 2010;
Il verbale della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 svoltasi
nella seduta del 9 novembre 2011;
La determinazione n. A11705 del 20 dicembre 2011 di conclusione del procedimento
della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;
Gli elaborati progettuali, elencati nello schema di Accordo di Programma, esaminati
nella seduta della Conferenza di Servizi del 9 novembre 2011 ed approvati con
determinazione n. A11705 del 20 dicembre 2011;

VISTO

Lo Statuto della Regione Lazio;
La L. 07.08.1990 n. 241 "Nuove norme in materia di Procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
L'art. 2, commi 203 e 204, della L. 23 dicembre 1996 n. 662 "Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica";
L'art. 34 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento degli Enti Locali";
Il R.R. 6 settembre 2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi
della Giunta Regionale" e s.m.i.;

All'unanimità.

DELIBERA

Per quanto riportato in premessa,
di approvare la proposta di Accordo di Programma ai sensi art. 34 del D.Lgs. 18/8/2000
n. 267, per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Patto
Territoriale delle Colline Romane - Comune di Colferro - Sportello Unico 2008 -
Progetto per la realizzazione di un impianto di lavorazione e trasformazione di materiali
ferrosi - G.E.M.A.FER. S.a.s. di Frasca Giuseppe & C - (cod. ASP 940), in variante al
P.R.G., parte integrante e sostanziale del provvedimento.

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 19 GIU. 2012





ALLEG. alla DELIB. N. 278 ^M
 DEL 15 GIU. 2012

**REGIONE
LAZIO**

**PROVINCIA
ROMA**

**COMUNE
COLLEFERRO**

ACCORDO DI PROGRAMMA

Ai sensi dell'art. 34 D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per l'approvazione e la realizzazione dell'intervento denominato: Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Colleferro – Sportello Unico 2008 - Progetto per la realizzazione di un impianto di lavorazione e trasformazione di materiali ferrosi – GE.MA.FER S.a.s. di Frasca Giuseppe & C - (cod. ASP 940), in variante al P.R.G.

PREMESSO

Che la L. 23 dicembre 1996 n. 662 all'art. 2, comma 203, "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" individua tra gli strumenti di regolazione degli interventi coinvolgenti una pluralità di soggetti pubblici e privati anche gli Accordi definiti "Patti Territoriali";

Che il comma 204 della stessa L. 662/96, consente l'eventuale utilizzo della procedura degli Accordi di Programma ai sensi dell'art. 27 L. 8/6/1990 n. 142, ora art. 34 D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, anche per gli interventi inerenti i Patti Territoriali;

Che in data 04 novembre 2002 la Regione Lazio, la Provincia di Roma ed altri soggetti hanno siglato il Protocollo d'intesa del "Patto Territoriale delle Colline Romane";


Che il medesimo prevede l'impegno, da parte della Regione Lazio, ad accelerare tutte le procedure legate agli investimenti produttivi del Patto, attraverso l'esame fuori protocollo, le corsie preferenziali, nonché gli eventuali Accordi di Programma;

Che il Tavolo di Concertazione del Patto Territoriale delle Colline Romane, nella seduta del 21 giugno 2010, ha, tra l'altro, deliberato di riversare all'interno della Programmazione di Patto i progetti presentati allo Sportello Unico;

Che il Consiglio Comunale di Colleferro, con deliberazione n. 79 del 26 settembre 2008 ha espresso parere favorevole in ordine alla realizzabilità del progetto presentato dalla Soc. GE.MA.FER s.a.s. di Frasca Giuseppe;

Che il Consiglio Comunale di Colleferro, con deliberazione n. 10 del 25 febbraio 2009, ha approvato il progetto con la contestuale adozione di variante al vigente P.R.G.;

Il presente atto si compone di
 10 pagine compresa la presente



Che il Sindaco del Comune di Colferro, con nota prot. n. 17461 del 23 giugno 2009, ha chiesto al Presidente della Regione Lazio la convocazione della Conferenza di servizi per l'esame del progetto;

Che il Presidente della Regione Lazio, per la verifica della possibilità di concludere l'Accordo di Programma, ha convocato apposita Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;

Che la Conferenza di Servizi, tenutasi in data 21 luglio 2010, si è conclusa negativamente in quanto il progetto proposto e la relativa delibera di approvazione "appare con destinazione specificata solo per un lotto lasciando indefinita la utilizzazione del fabbricato da realizzarsi nel lotto accanto", fermo restando i benefici di Patto e la facoltà dell'Amministrazione comunale di Colferro in merito all'opportunità di rivedere il progetto;

Che, successivamente, il Consiglio Comunale di Colferro, con deliberazione CC n. 42 del 17 novembre 2010 ha revocato, per le motivazioni indicate nella Conferenza Servizi del 21 luglio 2010, la propria deliberazione n. 10 del 25 febbraio 2009 ed ha approvato una nuova soluzione progettuale presentata dalla Soc. Ge.ma.fer. S.a.s. di Frasca Giuseppe & C. adottando la connessa variante al vigente P.R.G.;


Che, a seguito di pubblicazione, come attestato dal Direttore Generale del Comune di Colferro, con nota datata 26 gennaio 2011, non sono pervenute osservazioni avverso la citata deliberazione n. 42 del 17 novembre 2010;

➔ Che il Sindaco del Comune di Colferro, con nota prot. n. 4821 del 16 febbraio 2011, ha presentato al Presidente della Regione Lazio istanza di convocazione della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;

Che l'ASP Scarl, con nota prot. n. 291/AA del 22 febbraio 2011, ha trasmesso alla Regione Lazio - Area Legislativo Giuridico e Conferenze di Servizi gli atti amministrativi e gli elaborati progettuali dell'iniziativa comunicando, altresì, di aver depositato la medesima documentazione presso gli enti competenti ad esprimersi;

Che il Presidente della Regione Lazio, con nota prot. n. 130 SP dell'8 marzo 2011 ha indetto la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 e conferito delega all'Arch. Demetrio Carini - Direttore della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica a convocare, presiedere la conferenza di servizi nell'ambito del procedimento in oggetto fino alla conclusione del medesimo e ad esprimere parere unico regionale;

Che la Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, con nota prot. n. 159476 del 13 aprile 2011, ha convocato una conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90 tenutasi in data 28 aprile 2011;



Che con determinazione n. A9298 del 28 settembre 2011 il Direttore della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica ha concluso positivamente la conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90;

Che con nota prot. n. 471727 del 3 novembre 2011 è stata regolarmente convocata la Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 svoltasi in data 9 novembre 2011;

Che con determinazione n. A11705 del 20 dicembre 2011 il delegato unico regionale ha determinato la conclusione favorevole della Conferenza di servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00;


CONSIDERATO

Che l'intervento prevede la realizzazione di un impianto di lavorazione e trasformazione di materiali ferrosi

Che tale opera comporta un incremento occupazionale di n. 5 addetti;

PRESO ATTO

- Del verbale della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 14 della L. n. 241/90 e s.m.i. svoltasi in data 28 aprile 2011;
- Della determinazione n. A9298 del 28 settembre 2011 del Direttore della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica;
- Del verbale della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs. n. 267/00 svoltasi in data 9 novembre 2011;
- Della determinazione n. A11705 del 20 dicembre 2011 del delegato unico regionale – Direttore della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica;
- Del nulla osta della Soprintendenza per i Beni Archeologici del Lazio reso con nota prot. 2612 del 03.03.2010 e confermato con nota prot. 5742 del 2.5.2011;
- Del nulla osta con prescrizioni concesso ai soli fini del R.D.L n. 3267/1923 (vincolo idrogeologico) e del parere favorevole con prescrizioni reso ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/01 e della D.G.R. 2649/99 rilasciati dalla Direzione Regionale Ambiente – Area Difesa del Suolo rispettivamente con note prot. 158887 del 6 luglio 2010 e prot. n.158926 del 6 luglio 2010 e confermati con nota prot. 103933 dell'8 marzo 2011;
- Del parere favorevole della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica – Area Urbanistica e Copianificazione Comunale Roma Capitale e Provincia reso con nota prot. 316599/11 del 15 luglio 2011;




- Della conferma della Provincia di Roma che il Tavolo della Concertazione del 21 giugno 2010 ha deliberato l'ammissibilità del progetto, resa nella conferenza di servizi del 9 novembre 2011;
- Del nulla osta con condizione della Provincia di Roma – Dipartimento VI Governo del territorio reso con nota prot. n. 75214/11 del 09.05.2011 e confermato con nota prot. 0170344/11 del 09.11.2011;
- Del parere di massima favorevole con condizioni dell'ASL RM G, reso con nota prot. n. 829 del 03.03.2011;
- Dell'assenso dell'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno acquisito ai sensi dell'art. 14 ter, co. 7, della L. 241/90 e s.m.i.;
- Della dichiarazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Colferro di inesistenza usi civici datata 25.05.2010;
- Della dichiarazione del Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Colferro di assenza di aree boscate datata 23.11.2010;
- Del certificato destinazione urbanistica rilasciato dal Dirigente dell'Ufficio Tecnico del Comune di Colferro in data 14 febbraio 2011 con prot. n. 4537;
- Della dichiarazione di non assoggettabilità alla procedura V.I.A. a firma dell'Arch. Michelangelo Bedini datata 03.02.2011.

Tutto ciò premesso, la Regione Lazio, rappresentata dal Presidente p.t, la Provincia di Roma, rappresentata dal Presidente p.t., ed il Comune di Colferro, rappresentato dal Sindaco p.t. convengono quanto segue:

ARTICOLO 1 (Oggetto)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, è approvato l'intervento denominato: Patto Territoriale delle Colline Romane - Comune di Colferro – Sportello Unico 2008 - Progetto per la realizzazione di un impianto di lavorazione e trasformazione di materiali ferrosi – GE.MA.FER. S.a.s. di Frasca Giuseppe & C - (cod. ASP 940), in variante al P.R.G., composto dai seguenti elaborati, esaminati nella Conferenza di servizi del 9 novembre 2011 ed approvati con determinazione n. A11705 del 20 dicembre 2011:

- Tav. 1 (catastale – inquadramento territoriale – vincoli – PTP – PTPR) (CONTINENTE Tav. 2 e 3);
- Relazione tecnica (INDAGINE VEGETAZIONALE);
- Relazione tecnica descrittiva e del ciclo produttivo;
- Relazione tecnica paesaggistica;
- Documentazione fotografica;
- Indagine geomorfologica – geognostica e geotecnica;
- Indagine vegetazionale (CARTA DELL'USO DEL SUOLO);



ARTICOLO 2

(Variante)

L'area interessata dall'intervento è classificata "Zona Industriale di espansione" con l'obbligo di redazione del piano urbanistico attuativo su una superficie minima di intervento di mq 30.000.

La variante urbanistica correlata all'intervento ed approvata con il presente Accordo è limitata alle sole aree interessate dalla realizzazione del medesimo che mutano le modalità di attuazione dell'area previste dall'art. 46 delle N.T.A. del P.R.G. vigente, consentendo l'edificazione diretta. Gli indici ed i parametri urbanistici sono quelli desumibili dal progetto.

Sono fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui al successivo art. 3.

ARTICOLO 3


(Prescrizioni)

La realizzazione dell'intervento dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti prescrizioni dettate dagli Enti competenti:

Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Difesa del suolo (ai soli fini del R.D.L. n. 3267/23 (vincolo idrogeologico):

Siano rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nelle relazioni geologiche del Dr. Alberto Leoni, in particolare:

- come piano di fondazione dovrà essere utilizzato il livello delle tufiti sabbiose ben addensate, asportando l'eventuale materiale alterato o di riporto;
- qualora le tufiti si trovassero a profondità maggiore di quella prevista, si raccomanda di raggiungerle sempre con le fondazioni, adottando eventualmente del magrone di sottofondazione per il ripristino delle quote di progetto;
- i parametri geotecnici ed idrogeologici ipotizzati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagine geognostiche, comprensive di sondaggi meccanici a carotaggio continuo durante i quali dovranno essere prelevati campioni indisturbati ed essere eseguite prove geotecniche in situ, da esperirsi preventivamente alla stesura dei progetti definitivi e al disotto di ogni singola edificazione. Le indagine geognostiche, che dovranno essere spinte fino alla profondità a cui non si risentono gli effetti del sovraccarico, dovranno essere finalizzate alla verifica delle caratteristiche lito-stratigrafiche e dei parametri geomeccanici dei terreni e del livello della falda, in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare e il tipo di fondazione più idoneo;
- il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto su un terreno con caratteristiche geomeccaniche omogenee; in ogni caso è vietata l'utilizzazione di terreni con scadenti caratteristiche geomeccaniche come piano di posa delle fondazioni;



- siano realizzate idonee opere di drenaggio delle acque meteoriche, che dovranno essere convogliate nei canali esistenti;
- nella zona più acclive dell'area, siano realizzate idonei fossi di guardia a monte e a valle dei due gradoni la cui stabilità dovrà essere verificata; sia valutata anche la possibilità di realizzare eventuali opere di sostegno;
- il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato stabilmente in loco o smaltito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, dalla D.G.R. Lazio 816/06, dal D.Lgs. 4/2008 e dall'art. 23 della L.R. 26 del 28/12/2007;
- siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni d'inquinamento delle falde, in particolare durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari ad impedire la contaminazione del suolo da parte di sostanze inquinanti usate in cantiere (carburanti, oli e simili);
- siano osservate le indicazioni del progettista Dr. Agr. Elio Zimpi;
- siano utilizzate specie compatibili dal punto di vista fitoclimatico ed edafico;
- nelle aree destinate a verde pubblico siano privilegiati aspetti naturali della vegetazione, creando piccoli boschi e cenosi arbustive ed aree aperte in continuità ecologica e paesaggistica con gli ambienti circostanti;
- durante la fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione nel prelevare e conservare il terreno vegetale, evitando di mescolarlo con quello dello scavo, e accumulandolo, per la conservazione temporanea, in attesa del riutilizzo, con l'accortezza di evitare grandi cumuli, al fine di preservare meglio la componente edafica del terreno ed evitare compattamenti eccessivi, pertanto il metodo di conservazione più efficace dovrebbe consistere nell'accumulo di spessori modesti;
- l'area sulla quale verrà distribuito il terreno vegetale deve essere accuratamente scaricata in superficie in modo da creare fenditure leggere e irregolarità che favoriscano l'aderenza dello strato riportato;
- nelle zone acclivi determinate dall'attività di cantiere, non oggetto dell'intervento insediativo, si interverrà il più rapidamente possibile per la ricostituzione del manto vegetale con utilizzo di specie erbacee ed arbustive fitoclimaticamente compatibili;
- dovranno essere idoneamente regimate le acque meteoriche provenienti dalle aree impermeabilizzate in previsione di un eventuale recupero per l'irrigazione;
- la progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche;
- il richiedente dovrà esibire, su richiesta, una copia degli elaborati progettuali per i controlli di competenza del Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato;
- il Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato dovrà verificare la corrispondenza dei lavori autorizzati tenendo conto delle prescrizioni contenute nell'atto di autorizzazione finale ed intervenire in caso di inadempienza anche mediante la sospensione dei lavori, che dovrà essere protratto fino all'eliminazione dell'inadempienza riscontrata, sempre nel rispetto delle prescrizioni impartite e degli elaborati progettuali;

9
S

A



- l'autorizzazione ha validità triennale a partire dalla data dell'atto, ferme restando le condizioni ambientali significative ai fini del vincolo idrogeologico in essere al momento del rilascio. Entro tale periodo deve^o avere inizio i lavori autorizzati ed in tal caso la validità dell'autorizzazione si protrae sino al compimento dei lavori stessi. Qualora i lavori non abbiano inizio entro tre anni dalla data dell'atto l'autorizzazione decade e deve essere presentata nuova richiesta;
- il Comune pubblicherà per 15 giorni all'Albo Pretorio il provvedimento e la documentazione tecnica citata in premessa. Dopo ulteriori 15 giorni, in assenza di osservazioni il Comune notificherà all'istante ed al Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato il provvedimento, trasmettendo al richiedente anche una copia degli elaborati progettuali;
- le eventuali osservazioni saranno inoltrate per le successive determinazioni all'Area Difesa del Suolo della Regione Lazio;
- l'interessato dovrà comunicare, con lettera raccomandata, al Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato ed alla Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Difesa del Suolo, la data di inizio dei lavori, con almeno trenta giorni di anticipo, nonché l'avvenuta ultimazione degli stessi entro 30 giorni dalla loro conclusione;
- il Coordinamento Provinciale di Roma del Corpo Forestale dello Stato potrà, in fase esecutiva ed in caso di situazioni non prevedibili, per quanto di sua competenza, integrare le prescrizioni contenute nel provvedimento.

Regione Lazio - Direzione Regionale Ambiente - Area Difesa del suolo (ai soli fini del art. 89 del DPR n. 380/01 - ex art. 13 L. 64/74):

• Siano rispettate tutte le indicazioni e prescrizioni riportate nelle relazioni geologiche del Dr. Alberto Leoni, in particolare:

- come piano di fondazione dovrà essere utilizzato il livello delle tufiti sabbiose ben addensate, asportando l'eventuale materiale alterato o di riporto;
- qualora le tufiti si trovassero a profondità maggiore di quella prevista, si raccomanda di raggiungerle sempre con le fondazioni, adottando eventualmente del magrone di sottofondazione per il ripristino delle quote di progetto;
- I parametri geotecnici ed idrogeologici ipotizzati nel corso dell'indagine preliminare dovranno essere confermati ed integrati tramite dettagliate indagine geognostiche, comprensive di sondaggi meccanici a carotaggio continuo durante i quali dovranno essere prelevati campioni indisturbati ed essere eseguite prove geotecniche in situ, da esperirsi preventivamente alla stesura dei progetti definitivi e al disotto di ogni singola edificazione. Le indagine geognostiche, che dovranno essere spinte fino alla profondità a cui non si risentono gli effetti del sovraccarico, dovranno essere finalizzate alla verifica delle caratteristiche lito-stratigrafiche e dei parametri geomeccanici dei terreni e del livello della falda, in modo da poter individuare la profondità alla quale fondare e il tipo di fondazione più idoneo;
- Il piano di posa delle fondazioni delle singole opere d'arte, onde evitare fenomeni di cedimenti differenziali, dovrà essere scelto su un terreno con caratteristiche



geomeccaniche omogenee; in ogni caso è vietata l'utilizzazione di terreni con scadenti caratteristiche geomeccaniche come piano di posa delle fondazioni;

Siano realizzate idonee opere di drenaggio delle acque meteoriche, che dovranno essere convogliate nei canali esistenti;

- Nella zona più acclive dell'area, siano realizzate idonei fossi di guardia a monte e a valle dei due gradoni la cui stabilità dovrà essere verificata; sia valutata anche la possibilità di realizzare eventuali opere di sostegno;
- Il materiale di risulta proveniente da scavi e sbancamenti sia impiegato stabilmente in loco o smaltito secondo quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, dalla D.G.R. Lazio 816/06, dal D.Lgs. 4/2008 e dall'art. 23 della L.R. 26 del 28/12/2007;
- Siano adottate tutte le precauzioni necessarie ad evitare potenziali fenomeni d'inquinamento delle falde, in particolare durante l'esecuzione dei lavori, dovranno essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari ad impedire la contaminazione del suolo da parte di sostanze inquinanti usate in cantiere (carburanti, oli e simili);
- Siano osservate le indicazioni del progettista Dr. Agr. Elio Zimpi;
- Siano utilizzate specie compatibili dal punto di vista fitoclimatico ed edafico;
- Nelle aree destinate a verde pubblico siano privilegiati aspetti naturali della vegetazione, creando piccoli boschi e cenosi arbustive ed aree aperte in continuità ecologica e paesaggistica con gli ambienti circostanti;
- Durante la fase di cantiere dovrà essere posta particolare attenzione nel prelevare e conservare il terreno vegetale, evitando di mescolarlo con quello dello scavo, e accumulandolo, per la conservazione temporanea, in attesa del riutilizzo, con l'accortezza di evitare grandi cumuli, al fine di preservare meglio la componente edafica del terreno ed evitare compattamenti eccessivi, pertanto il metodo di conservazione più efficace dovrebbe consistere nell'accumulo di spessori modesti;
- L'area sulla quale verrà distribuito il terreno vegetale deve essere accuratamente scaricata in superficie in modo da creare fenditure leggere e irregolarità che favoriscano l'aderenza dello strato riportato;
- Nelle zone acclivi determinate dall'attività di cantiere, non oggetto dell'intervento insediativo, si interverrà il più rapidamente possibile per la ricostituzione del manto vegetale con utilizzo di specie erbacee ed arbustive fitoclimaticamente compatibili;
- Dovranno essere idoneamente regimate le acque meteoriche provenienti dalle aree impermeabilizzate in previsione di un eventuale recupero per l'irrigazione;
- La progettazione e la realizzazione di qualsiasi opera dovranno essere eseguite nel più assoluto rispetto delle norme tecniche vigenti in materia di costruzioni in zone sismiche;

Provincia di Roma – Dipartimento VI - Governo del Territorio

Dovrà essere specificata, nel prosieguo del procedimento, la normativa urbanistica da applicare all'area a seguito della variante urbanistica adottata.

Azienda Sanitaria Locale Roma G – Dipartimento di Prevenzione – S.O.S. Igiene e Sanità Pubblica



- Vengano rispettati i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente sull'areazione ed illuminazione degli ambienti; nel caso di insufficiente ricambio d'aria naturale dovrà essere previsto idoneo ricambio forzato dell'aria in applicazione alla norma UNI 10339;
- I servizi igienici vengano allacciati alla fognatura Comunale o in alternativa sia adottato un sistema di smaltimento acque reflue domestiche previsto dalla normativa vigente dimensionato per il numero di abitanti equivalenti;
- Venga richiesta l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia così come previsto dall'art. 24 della Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42/2007;
- Venga richiesta per l'impianto di frantumazione, alla Provincia di Roma, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 D.Lgs. 03/04/2006 n. 152 ovvero se attività di cui all'art. 272 comma 1 e pertanto rientrante nella Parte V allegato IV Parte I dichiarazione attività in deroga, ovvero se attività di cui all'art. 272 comma 2 e pertanto rientrante nella Parte V allegato IV Parte II autorizzazione alle emissioni.

ARTICOLO 4

(Condizioni per il rilascio del permesso di costruire)

Il rilascio del permesso di costruire è subordinato:

- 1) alla sottoscrizione da parte dell'operatore privato di atto d'obbligo finalizzato:
 - al mantenimento della destinazione d'uso degli immobili per un congruo tempo (15 anni), al termine del quale la destinazione d'uso potrà essere modificata solo a seguito di regolare procedura di variante urbanistica.
 - all'impegno, da parte dell'operatore, a mantenere il livello occupazionale previsto;
- 2) alla stipula della convenzione il cui schema risulta allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale di Colleferro n. 42 del 17.11.2010;
- 2) alla obbligatoria acquisizione del parere definitivo della ASL competente.
- 3) Agli obblighi derivanti dalle disposizioni dettate dall'Area Difesa del Suolo della Regione Lazio nel nulla osta ai fini del R.D.L n. 3267/23 (vincolo idrogeologico) reso con nota prot. 158887 del 6 luglio 2010

La violazione delle condizioni sopra previste comporterà il venir meno degli effetti della variante urbanistica prevista dal presente accordo.

ARTICOLO 5

(Durata)

Il presente Accordo ha la durata di cinque anni, decorrente dalla data di pubblicazione sul BURL del Decreto del Presidente della Regione Lazio.

Entro tale termine dovrà essere attuato l'intervento previsto a pena di decadenza dell'Accordo stesso e della variante urbanistica connessa.

Il presente Accordo potrà essere prorogato prima della scadenza, per una sola volta, con il consenso unanime dei sottoscrittori.



ARTICOLO 6
(Ratifica)

Poichè l'Accordo in oggetto comporta variante allo strumento urbanistico comunale, l'adesione del Sindaco al medesimo dovrà essere ratificata dal Consiglio Comunale di Colferro entro 30 giorni, a pena di decadenza.

ARTICOLO 7
(Collegio di vigilanza)

La vigilanza e il controllo sull'esecuzione del presente Accordo di Programma saranno svolti da un Collegio di vigilanza costituito ai sensi del comma 7 dell'art. 34 del D.Lgs. 267/2000 e composto dai rappresentanti degli Enti firmatari.

ARTICOLO 8
(Approvazione e pubblicazione)

A seguito dell'avvenuta ratifica di cui all'art. 6 il presente Accordo sarà approvato, anche ai fini della variante allo strumento urbanistico generale (P.R.G.) vigente del Comune di Colferro, con decreto del Presidente della Regione Lazio e sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Regione Lazio: La Presidente

Provincia di Roma: Il Presidente

Comune di Colferro: Il Sindaco

Roma li



Il presente atto si compone di
n. 10 pagine compresa la presenta
